SENTENZA - 24/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Michele	**Oricchio**	Presidente
Eugenio	**Musumeci**	Consigliere
Rossella	**Cassaneti**	Consigliere (relatore)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel **giudizio di responsabilità**, iscritto al numero **74429** del registro di Segreteria, instaurato con atto di citazione depositato in data 25/7/2024 dalla Procura Regionale presso questa Sezione, nei confronti del signor **GRASSO Fiore**, nato a Quindici (AV) il 26/7/1959 ed ivi residente in via Eduardo De Filippo n. 55 (c.f. GRSFRI59L26H128G);

VISTO l'atto di citazione in giudizio della Procura Regionale, depositato presso questa Sezione Giurisdizionale il 25 luglio 2024;

ESAMINATI gli altri atti del giudizio;

CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del giorno 16 gennaio 2025, con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Polese, sentiti il relatore Consigliere Rossella Cassaneti e il rappresentante del pubblico ministero in persona del S.P.G. Raffaele Cangiano;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato il 25/7/2024 la Procura Regionale ha evocato in giudizio GRASSO Fiore, per sentirlo condannare al pagamento in favore del Ministero delle Finanze dell'importo complessivo di € 70.812,00 -o alla diversa somma determinata dal Collegio- oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia, a titolo di danno da mancato incasso per € 23.604,00 e di danno all'immagine per € 47.208,00, in relazione agli accadimenti, frutto di definitiva condanna del GRASSO in sede giurisdizionale penale per i reati di peculato e di falsificazione di valori di bollo, degli anni 2012-2014, in cui l'odierno convenuto "*nella sua qualità di cancelliere in servizio presso l'ufficio del giudice di pace di Lauro, addetto al servizio di ricezione e iscrizione a ruolo delle cause civili, si appropriava di 225 valori bollati, marche da bollo e contributi unificati, di cui 55 contraffatti e 167 alterati nell'importo e nel numero identificativo, nonché di somme di danaro destinate all'acquisto di tali bolli, danaro e valori di cui aveva il possesso per ragioni del suo ufficio e del suo servizio, in quanto consegnatigli da una serie di avvocati*" (cfr. atto di citazione, pag. 7).

Nell'atto introduttivo del giudizio il requirente si è intrattenuto nel dare conto delle motivazioni poste dal giudice penale alla base della ridetta condanna (con statuizioni della sentenza n. 234/2020 del Tribunale di Avellino – Ufficio GIP, confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Napoli – II^ Sez. Penale n. 8764/2021 e resa irrevocabile con sentenza n. 19424/2022 della Corte di Cassazione – VI Sez. Penale), specificando di aver avuto notizia dei fatti oggetto di causa, con nota prot. 12427 pervenuta in 28/11/2019 della Procura della Repubblica presso il

Tribunale di Avellino, con la quale quest'ultima dava informazione, ex art. 129 disp. att. c.p.p., dell'esercizio dell'azione penale nei confronti del GRASSO per i reati di cui agli artt. 314 (peculato) e 459 (falsificazione dei valori di bollo) c.p. Il requirente esponeva altresì che l'invito a dedurre, pur regolarmente notificato in data 24/5/2024, non veniva seguito dalla produzione di controdeduzioni da parte del presunto responsabile.

La vicenda di cui si tratta ha determinato, secondo la prospettazione attorea, due tipologie di pregiudizio economico. La prima, il danno da mancato incasso, si identificherebbe con l'ammanco causato alle casse dell'Erario dall'appropriazione da parte del GRASSO dei bolli e del danaro di cui era venuto in possesso per fini di giustizia, da quantificare in misura pari agli importi fraudolentemente sottratti dal convenuto, così come indicati in sede penale e ad oggi non ancora restituiti, ovvero in € 23.604,00. La seconda consisterebbe nel danno all'immagine arrecato all'amministrazione finanziaria dalla condotta illecita posta in essere dall'odierno convenuto, reso di agevole percezione dagli articoli di stampa locale e nazionale versati in atti e quantificato in misura pari al doppio della somma di denaro illecitamente conseguita dal dipendente infedele, ovvero in € 47.208,00.

Il requirente ha, infine, descritto in dettaglio la condotta illecita contestata al GRASSO e la connotazione dolosa della stessa.

Il convenuto GRASSO Fiore non risulta costituito in giudizio.

Alla pubblica udienza odierna il PM ha integralmente confermato l'atto di citazione e ha chiesto che venisse dichiarata la contumacia del convenuto.

La controversia è stata quindi trattenuta per la presente decisione.

Considerato in

DIRITTO

A. La fattispecie al vaglio del Collegio riguarda la domanda, versata dalla Procura Regionale nell'atto di citazione, di condanna del convenuto al pagamento a favore del Ministero delle Finanze, dell'importo complessivo di € 70.812,00 -oltre oneri accessori e spese di giustizia- dato dalla somma tra danno da mancato incasso e danno all'immagine, rispettivamente quantificati in € 23.604,00 ed € 47.208,00, derivati dall'essersi Fiore GRASSO negli anni 2012-2014, nella sua qualità di cancelliere in servizio presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Lauro, addetto al servizio di ricezione e iscrizione a ruolo delle cause civili, appropriato di 225 valori bollati, marche da bollo e contributi unificati, di cui 55 contraffatti e 167 alterati nell'importo e nel numero identificativo, nonché di somme di danaro destinate all'acquisto di tali bolli, danaro e valori di cui aveva il possesso per ragioni del suo ufficio e del suo servizio, in quanto consegnatigli da una serie di avvocati, tanto da ricevere in relazione ai fatti in parola condanna definitiva in sede penale per i reati di cui agli artt. 314 (peculato) e 459 (falsificazione dei valori di bollo) c.p.
In via preliminare, ai sensi dell'art. 93 C.G.C., va dichiarata la contumacia del convenuto, che non si è costituito in giudizio nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione e del decreto di fissazione di udienza, avvenuta in data 11/7/2024 mediante consegna di copia a mani proprie, a cura dell'Ufficio UNEP presso il Tribunale di Avellino.

B. In assenza di questioni pregiudiziali e preliminari ed al fine di esaminare

in punto di merito la vicenda brevemente descritta nella premessa in fatto, il Collegio deve procedere alla verifica della sussistenza, nel caso concreto, degli elementi tipici della responsabilità amministrativa, ovvero del danno patrimoniale, economicamente valutabile, arrecato alla pubblica amministrazione, della condotta connotata da colpa grave o dolo, del nesso di causalità tra il predetto comportamento e l'evento dannoso, nonché del rapporto di servizio tra chi ha causato l'illecito esborso e l'ente che lo ha sopportato.

C. Riguardo l'elemento oggettivo del prospettato illecito ammnistrativo-contabile, la valutazione della relativa sussistenza richiede l'analisi degli atti di causa, che consente altresì di far emergere profili di rilievo anche ai fini del nesso eziologico e dell'elemento soggettivo della condotta del convenuto.

C.1. La prima voce di danno indicata dal requirente, attiene al mancato incasso da parte dell'Erario, dei bolli e del danaro di cui GRASSO Fiore, nella sua qualità di cancelliere in servizio presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Lauro, era venuto in possesso per fini di giustizia e che aveva fraudolentemente sottratto, nell'importo -quantificato in sede penale- di € 23.604,00.

La sussistenza di tale pregiudizio, così come la correlabilità dello stesso alla condotta significativamente dolosa del convenuto, emerge chiaramente dalle osservazioni contenute nella sentenza di condanna n. 234/2020 del Tribunale di Avellino – Ufficio GIP, secondo cui, all'esito di attento percorso argomentativo consistito nell'analisi delle risultanze degli atti d'indagine e del contenuto degli atti difensivi, "*alcun dubbio vi*

è sul fatto che l'imputato abbia commesso peculato, atteso che, quale pubblico ufficiale addetto alla cancelleria del Giudice di Pace di Lauro, aveva in ragione del suo ufficio la disponibilità dei contrassegni telematici originali consegnati dai legali all'atto dell'iscrizione a ruolo delle relative cause e se ne è appropriato sostituendoli con altri contraffatti ovvero cedendoli, dietro pagamento del corrispondente importo, ad ignari acquirenti; ovvero, in altre occasioni, avendo ricevuto danaro contante da parte degli avvocati, con l'intesa che vi avrebbe apposto valori di bollo da acquistare o di cui aveva già la disponibilità, se ne appropriava apponendo sulle note di iscrizione a ruolo contrassegni contraffatti o alterati.

Sussiste anche il delitto di falsificazione, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori bollati falsificati, in quanto, di concerto con chi ha materialmente proceduto alla contraffazione e alterazione dei contrassegni, si è approvvigionato di valori bollati alterati e/o contraffatti, li ha detenuti e messi in circolazione mediante le condotte sopra descritte". Nella medesima pronuncia, oltre a motivare la condanna dell'odierno convenuto alla pena di anni quattro di reclusione con interdizione perpetua dai pubblici uffici, si precisa altresì che *"l'art. 322-quater c.p. impone anche la condanna del predetto alla riparazione pecuniaria del danno mediante pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato, che va quantificato in euro 23.604,00 e va corrisposto al Ministero delle Finanze*".

A tali conclusioni, il giudice penale di prime cure è pervenuto ravvisando la fondatezza dell'ipotesi accusatoria, secondo cui il GRASSO avrebbe

negli anni 2012-2014, "*applicato, su numerosissime note di iscrizione a ruolo (si veda l'elenco allegato al capo di imputazione), in qualità di cancelliere presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Lauro, marche da bollo e contributi unificati contraffatti o alterati nell'importo e/o nel numero identificativo dell'etichetta, in sostituzione di quelli autentici consegnati dagli avvocati, ovvero appropriandosi dei soldi ricevuti per l'acquisto*"; più in dettaglio, all'esito delle apposite indagini, consistite nell'analisi accurata di "*quasi 200 fascicolo ovvero atti <sospetti>*", è stato accertato che "*dei 385 valori bollati sospetti (apposti su 194 atti giudiziari) 308 erano effettivamente falsi […]. La falsità dei valori consiste, in particolare, per n. 240 contrassegni nell'alterazione dell'importo e, in alcuni casi, anche nel numero identificativo dell'etichetta, mentre per n. 68 la contraffazione era stata integrale nel senso che essi erano oggetto di ripetuta donazione*".

La sentenza n. 8764/2021 della Corte d'Appello di Napoli – Sesta Sezione Penale ha integralmente confermato la decisione di primo grado, sopra indicata, appellata dal GRASSO Fiore, condannando quest'ultimo alle spese di giudizio.

In tale ultima pronuncia, si offre, in primo luogo, una pregevole sintesi del solido quadro probatorio, dal quale è emersa la sussistenza della "penale responsabilità del prevenuto sulla base delle gravi, plurime, precise e concordanti emergenze investigative di carattere orale, documentale e tecniche", tale da indurre il primo giudice a ritenere "*del tutto indimostrata nonché insostenibile la tesi pervicacemente portata avanti dalla difesa e sostenuta dal prevenuto già in sede di interrogatorio di*

garanzia secondo la quale lo stesso sarebbe stato inconsapevole vittima di una truffa ordita dai tanti avvocati operanti presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Lauro in danno dello Stato. In particolare, dalle soprarichiamate emergenze era emerso che presso la cancelleria di tale Ufficio vi era la prassi, seguita dalla maggior parte dei legali, di consegnare al cancelliere gli atti con la marca da bollo allegata, ma non incollata. A incollarla provvedeva il cancelliere il quale, tuttavia, all'insaputa di costoro sostituiva i bolli consegnatigli con altri contraffatti. Altra prassi anomala era quella di consegnare allo stesso cancelliere una somma di denaro pari ai diritti da corrispondere affinché quest'ultimo provvedesse ad applicarvi il relativo bollo che, tuttavia, risultava essere non autentico. Opportuni accertamenti grafologici avevano, inoltre, evidenziato che il prevenuto aveva redatto e sottoscritto ben 150 note di iscrizioni a ruolo. Quanto alla tesi difensiva, questa veniva smentita dai moltissimi avvocati escussi i quali avevano confermato la prassi della consegna dei contributi non incollati -contrariamente a quanto sostenuto in sede di interrogatorio di garanzia dal prevenuto- così come quella della consegna di contributi successiva al deposito nonché la diretta consegna di denaro al cancelliere in luogo dei contributi. Inoltre, diversi avvocati -oltre a rilevare discordanze relative alla data di acquisto del contributo rispetto a quella di iscrizione nonché l'importo del contributo stesso superiore al dovuto- avevano disconosciuto la firma apposta in calce alla nota di iscrizione ovvero la calligrafia di compilazione, così come l'acquisto dei diritti le cui date non erano congruenti rispetto a quelle di deposito. Del tutto ingiustificato era, a

parere del primo giudice, che a fronte dei dubbi manifestati dal prevenuto circa l'autenticità dei contributi [lo stesso] non avesse seguito una prassi legale evitando di redigere le note di iscrizione a ruolo su valori contraffatti, tanto più che aveva riferito che la falsità dei bolli era in diverse occasioni rilevabile ictu oculi. Significativo, inoltre, in ordine alla sussistenza della penale responsabilità del prevenuto era il fatto che molti atti presentavano evidenti anomalie: in molti casi l'importo del contributo era superiore al valore della controversia; in altri la data di rilascio era di molto successiva o antecedente a quella di iscrizione a ruolo; alcuni presentavano manifeste sbavature e marche identiche risultavano applicate, addirittura, sulla stessa nota di iscrizione al ruolo. A ciò si aggiungeva l'ulteriore circostanza che numerose marche contraffatte o falsificate erano state apposte su più atti a loro volta facenti capo a differenti avvocati".

Riepilogato tale eloquente quadro probatorio, la C.A. di Napoli espone con articolato e approfondito percorso argomentativo, i motivi della ritenuta infondatezza dei motivi d'appello, osservando conclusivamente che "*L'impugnata sentenza […] risulta fondata su plurime ed eterogenee fonti di prova -costituite dalle prove dichiarative e documentali nonché dagli accertamenti tecnici- univocamente convergenti verso l'attribuzione all'odierno appellante della redazione delle false note di iscrizione al ruolo sulle quali risultavano apposti i valori bollati contraffatti*" nonché dell'apposizione delle marche da bollo alterate o contraffatte.

Nel respingere integralmente il ricorso avverso la ridetta sentenza della C.A. di Napoli, la Corte di Cassazione - Sesta Sezione Penale (sent. n.

19424/2022) ne poneva in risalto l'immunità da incongruenze logiche o motivazionali, rilevando che con la decisione impugnata *"i giudici di merito avevano coerentemente spiegato come la responsabilità del Grasso in ordine ai reati di peculato e detenzione e messa in circolazione di valori di bollo falsificati, fosse stata comprovata dagli esiti degli accertamenti compiuti dagli inquirenti, che, con riferimento agli specifici episodi elencati nell'addebito, avevano accertato come la responsabilità di tali 'operazioni' -concretizzatesi in alcuni casi nell'appropriazione diretta del denaro consegnato dagli utenti, in altri nell'appropriazione delle marche da bollo autentiche- fosse soggettivamente riferibile all'odierno ricorrente: tenuto conto, per un verso, che molti degli avvocati sentiti come testimoni avevano riferito che era prassi dell'ufficio nel quale lavorava il Grasso che, in occasione della iscrizione della causa a ruolo, il prevenuto ricevesse dai professionisti interessati i valori di bollo non incollati, impegnandosi a curare personalmente l'apposizione di quelle marche, oppure ricevesse dai patrocinatori le somme di denaro necessarie, impegnandosi ad effettuare egli stesso l'acquisto dei valori necessari. E, per altro verso, che le verifiche tecniche grafologiche eseguite dagli inquirenti avevano permesso di accertare che, oltre a 44 note prive di sottoscrizione ma negativamente qualificate dalla presenza di marche falsificate, in ben 150 casi le note di iscrizione a ruolo, sulle quali erano state applicate 231 marche contraffatte, erano state materialmente redatte (nella parte diversa da quella stampata con strumenti informatici) e sottoscritte proprio dal Grasso; le altre indagini avevano consentito di appurare che,*

in moltissimi casi, il predetto, dopo aver ricevuto le somme di denaro necessarie per l'acquisto delle marche da bollo, aveva apposto sugli atti da iscrivere a ruolo bolli contraffatti (dunque, non acquistati) oppure aveva utilizzato tali valori falsificati in sostituzione di quelli autentici consegnati dagli avvocati: contraffazione acclarata perché riguardante marche recanti l'indicazione di un contributo diverso da quello dovuto in ragione al valore della controversia o di una data di emissione di molto successiva o antecedente a quella della iscrizione della causa a ruolo, ovvero in taluni casi caratterizzate da palesi sbavature; in un caso i valori contraffatti identici erano stati apposti sulla stessa nota di iscrizione a ruolo. Poteva, pertanto, ritenersi dimostrato che il Grasso si era appropriato delle marche autentiche oppure del denaro consegnatogli e da lui ricevuto in ragione del servizio svolto, sia pur in base ad una prassi diffusa e tollerata, ed aveva poi concorso nella detenzione e messa in circolazione di altrettante marche falsificate: in un siffatto contesto probatorio […] non erano stati acquisiti elementi di prova capaci di mettere in discussione la buona fede della gran parte degli avvocati, i quali avevano credibilmente riferito di avere consegnato all'odierno ricorrente valori di bollo autentici, non utilizzati per le cause per le quali era stata chiesta l'iscrizione a ruolo, oppure le corrispondenti somme di denaro che l'imputato si era impegnato ad utilizzare per l'acquisto di marche, in realtà mai comprate".

Le univoche, irrevocabili e ormai incontestate risultanze del procedimento penale cui l'odierno convenuto è stato sottoposto per i medesimi fatti oggetto dell'odierno giudizio, consentono senz'altro di

accedere alla prospettazione del requirente contabile, in punto di sussistenza del danno da mancato incasso, nella suindicata quantificazione, della rilevabilità del nesso eziologico tra la condotta illecita del GRASSO e la tipologia di pregiudizio erariale in parola, nonché della connotazione dolosa della condotta medesima.

C.2. Ad analoghe conclusioni, ovvero di fondatezza del libello accusatorio, il Collegio reputa di dover pervenire anche con riferimento alla seconda voce di danno ipotizzata dalla P.R., ovvero la lesione dell'immagine dell'amministrazione finanziaria provocata dal GRASSO attraverso le condotte dianzi descritte.

La disciplina del danno all'immagine è contenuta nell'art. 51, comma 7, C.G.C., per il quale: "*La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse, è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271*".

Una prima condizione per la perseguibilità dei dipendenti pubblici per il danno all'immagine è, secondo un orientamento giurisprudenziale, la sussistenza di uno dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, previsti

nel capo I, del titolo II, del libro II del codice penale (cfr. da ultimo Sez. App. Sicilia, sent. n. 107/2024); altro orientamento ritiene sufficiente, invece, la sussistenza di un reato in danno della Pubblica Amministrazione (cfr. la recente Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 190/2024). In ogni caso la perseguibilità è sicuramente sussistente nell'odierna fattispecie in cui il convenuto è stato condannato per il reato di peculato, allocato nel capo I, del titolo II, del libro II del codice penale.

Ulteriore presupposto per procedere a contestare un danno all'immagine della Pubblica Amministrazione, ai sensi del ricordato art. 51 C.G.C., è costituito dalla circostanza che il reato nel quale si è concretizzata la condotta dannosa sia stato accertato con sentenza del giudice penale passata in giudicato. Anche quest'ultimo requisito, come sopra precisato, è presente nell'odierno giudizio.

Tanto premesso, va ricordato, nel rispetto dei principi generali sull'onere della prova, come il danno subito all'immagine dell'Amministrazione debba comunque sempre essere provato dal requirente attore nella sua effettiva sussistenza (cfr. Sez. Giur. Emilia-Romagna, sent. n. 361/2021), pur non essendo necessaria la dimostrazione della spesa sostenuta per il ripristino dell'immagine violata, né la verificazione di una *deminutio patrimonii* della P.A. danneggiata.

In proposito, la Procura ha versato in atti la prova del *clamor fori*, che risulta integrato da diversi articoli di stampa aventi ad oggetto la vicenda in argomento. A ciò deve aggiungersi che l'elemento psicologico del dolo, che ha caratterizzato la condotta antigiuridica e dannosa del

convenuto, conseguente alla sua volontà di appropriarsi fraudolentemente di bolli e danaro di cui era venuto in possesso per fini di giustizia -nella sua qualità di cancelliere in servizio presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Lauro- è stato accertato dal Giudice penale, che lo ha condannato con sentenza passata in giudicato per peculato e per falsificazione di valori di bollo.

Riguardo la quantificazione del danno operata dalla Procura, la parte pubblica ha in proposito domandato, in applicazione del criterio del *duplum* di cui all'art. 1, comma 1-sexies, l. n. 20/1994 che lo determina presuntivamente nella misura pari al doppio dell'utilità percepita, la condanna del convenuto a risarcire l'importo di € 47.208,00. La richiamata disposizione è così formulata: "*Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente*".

Il legislatore ha così introdotto una presunzione nella quantificazione del danno all'immagine della pubblica amministrazione che non ha carattere vincolante, data sia la clausola di salvezza di prova contraria, che il carattere espressamente descritto dalla norma come "presuntivo". Come confermato dalla giurisprudenza sull'argomento, entrambi i dati lasciano quindi margine alla quantificazione in via equitativa del danno (cfr., da ultima, Sez. Giur. Toscana, sent. n. 46/2024).

Nel caso in questione la prospettazione attorea si rivela condivisibile, non

solo con riferimento all'*an debeatur*, ma anche riguardo la proposta quantificazione del pregiudizio in parola. è necessario tenere conto di due fattori determinanti ai fini della valutazione equitativa.

Innanzitutto, va posto in risalto, con riferimento alla condotta del convenuto, che ne è stata provata, non soltanto la volontà di appropriarsi di denaro pubblico, ma anche la totale assenza di ravvedimento, oltre al pervicace proposito di trasferire sugli avvocati che gli avevano consegnato le marche da bollo o il denaro per pagarle, la responsabilità dei ripetuti illeciti, manifestando in concreto una elevata capacità criminale. Inoltre, come correttamente evidenziato nell'atto di citazione, deve tenersi in debita considerazione "*l'effetto negativo interno determinato dal clamore suscitato dalla molteplicità degli avvocati, principali utenti dell'ufficio pubblico in questione, sentiti come testimoni*". Infine, risulta evidente che la vicenda in questione ha avuto sulla stampa un risalto non circoscritto all'ambito locale bensì esteso a quello nazionale, tanto che la Procura ha versato in atti anche articoli del quotidiano Il Mattino, di Fanpage e di Giustizia News, che hanno dedicato attenzione alla ridetta vicenda, la quale ha così suscitato "*nell'opinione pubblica un senso generale di sfiducia nei confronti dell'amministrazione pubblica, che, a causa della condotta deplorevole di alcuni dipendenti infedeli, perde credibilità e affidabilità, ingenerando la convinzione che tale comportamento patologico sia una caratteristica usuale dell'attività dell'amministrazione interessata*" (cfr. pagg. 8-9 dell'atto di citazione).

Per quanto sopra evidenziato, è corretto determinare il danno cagionato

dall'odierno convenuto all'Amministrazione di appartenenza in una somma pari al doppio dell'ammontare delle somme illecitamente trattenute, quindi in complessivi € 47.208,00.

D. Conclusivamente, il convenuto va condannato, in accoglimento della domanda attorea, al pagamento, in favore del Ministero delle Finanze, della somma complessiva di € 70.812,00 (a titolo di danno da mancato incasso per € 23.604,00 e di danno all'immagine per € 47.208,00). Su tale somma andranno calcolati la rivalutazione monetaria a decorrere dal 20 maggio 2016 (data di disvelamento delle condotte illecite, attraverso la relazione di consulenza tecnica fatta redigere dal PM penale nel corso delle indagini, iniziate sul finire dell'anno 2014) e, sulla somma così rivalutata, gli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da separata nota.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe:

1- CONDANNA, in accoglimento della domanda attorea, GRASSO Fiore al pagamento in favore del Ministero delle Finanze, della somma complessiva di € 70.812,00 (a titolo di danno da mancato incasso per € 23.604,00 e di danno all'immagine per € 47.208,00) oltre rivalutazione monetaria a far data dal 20 maggio 2016, con interessi legali, sulla somma così rivalutata, a far data dalla pubblicazione della presente

sentenza e fino al soddisfo;

2- CONDANNA, altresì, il convenuto soccombente al pagamento in favore dell'Erario delle spese di giudizio liquidate dal funzionario di Segreteria con nota a margine del presente atto ex art. 31 comma 5 C.G.C.

Manda alla Segreteria, per il seguito di competenza.

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025.

Il Cons. estensore	Il Presidente
(Rossella Cassaneti)	(Michele Oricchio)
(firma digitale)	(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno della firma digitale 31/01/2025

PER IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Il Funzionario

dott.ssa Valentina Tomarchi

(firma digitale)